

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3001-B}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZACCAGNINI, ARIOSTO, BASSO, BIGNARDI, MORO DINO,
COMPAGNA, BOIARDI, LOPERFIDO, GALLONI**

**APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE E BELLE ARTI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 14 luglio 1971 (Stampato n. 3001)

**MODIFICATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUB-
BLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 23 novembre 1971 (Stampato n. 1832)

**Finanziamento dell'Associazione per lo sviluppo
delle scienze religiose in Italia**

**Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 29 novembre 1971**

TESTO

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1971 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia di Bologna.

TESTO

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

Tale contributo sarà destinato, mediante l'Istituto per le scienze religiose promosso dall'Associazione, allo sviluppo della ricerca biblica, patristica, storica e teologica e all'aggiornamento della relativa biblioteca specializzata, aperta a tutti gli studiosi.

Il Ministero della pubblica istruzione sovrintenderà a tale utilizzazione mediante l'università di Bologna e la Sovrintendenza bibliografica per l'Emilia-Romagna.

ART. 2.

Il contributo di cui all'articolo 1 sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Identico.

Il Ministero della pubblica istruzione sovrintenderà a tale utilizzazione mediante l'università di Bologna e la Sovrintendenza ai beni librari per l'Emilia-Romagna.

ART. 2.

Identico.

All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, rispettivamente, negli anni 1971 e 1972, si provvede mediante riduzioni di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i relativi esercizi finanziari.

Identico.